

TRIBUNALE DI LANCIANO
RICORSO PER AMMISSIONE PROCEDURA DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELLA
LEGGE 3/2012 ART. 6.1 PRIMO COMMA (PROPOSTA DI
ACCORDO CON I CREDITORI)

Il Sig. VINCENZO GIANCRISTOFARO nato a...Fribourg (Svizzera) il 6/04/1966 e residente in Via del Mare a Lanciano (CH) C.F. GNC VCN 66D06 Z133U.rapp. e difeso dall'Avv. Maria Grazia PICCININI (PCCMGR57A50E435G)nel presente procedimento giusta procura in calce al presente atto e presso il cui studio in Lanciano, via Arco della Posta n. 5, elegge domicilio ai fini del presente procedimento. Si comunica ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento che l'indirizzo di posta certificata cui devono essere inviate è mariagraziapiccinini@pec.it ovvero il numero di fax 0872712689.

Il Sig. XXXXXXXX in seguito sarà denominato “**Debitore**”

Coadiuvati

Dalla Dott. Ssa FULVI FIRMI DINA nata in Canada il 21.05.1965, pec dina.fulvifirmi@pec.commercialisti.it , Fax 0872579895 in seguito indicato come “**Gestore della crisi**”, giusta nomina del 24.11.2016 ex art. 15 c.9 L 18.07.2017 dell'Organismo della Crisi da Sovraindebitamento della Associazione OCC Commercialisti Associati” con sede in Pescara Via Rieti n. 45

PREMESSO

- a) Che il Debitore è ammesso alla presente procedura ai sensi dell'art. 6.2 della Legge 3.2012 in quanto non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267 (non essendo un imprenditore) che ha svolto il suo lavoro di architetto, come libero professionista fino al 2017, quando a causa della crisi del settore edilizio ed a seguito di infortuni e malattie, decise di chiudere la sua attività in quanto accumulava solo perdite e decise di andare a lavorare alle dipendenze, prima della HONDA SPA, dove ha lavorato per alcuni mesi e poi alle dipendenze della società che ha sede a Santa maria Imbaro ma che lavora all'estero acquisendo appalti in zona, come Francia, Germania ecc.,
- b) Che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della legge 3/2012 in quanto il Debitore non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, in quanto non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis della Legge 3/2012 ed in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale(come allegata);
- c) Che in data 18.7.2017, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Associazione "OCC Commercialisti Associati" con sede in Pescara Via Rieti, richiesto dal Debitore, ha nominato quale Gestore della Crisi la dott.ssa FULVI FIRMA DINA
- d) Che sono stati predisposti unitamente al gestore della Crisi, la proposta di accordo con la relazione particolareggiata di cui all'art. 9.3 -bis della

L. 3/2012 (allegata sub A) e i documenti richiesti dall'art. 9.2 della L. 3/2013 (allegati sub b);

- e) Che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni e/o crediti del Debitore (comunque meglio precisati negli allegati sub b1 e b2);

DEBITI:

- 1) Euro 9.363,00 debito residuo per finanziamento contratto in data 21.11.2015;;
- 2) Euro 3.615,00 quale debito residuo di un finanziamento contratto in data 26.02.2015 ;
- 3) Euro 7.736,99 verso Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina per debito residuo di Mutuo chirografario acceso in data 16.08.2012;
- 4) Euro 1.012,66 verso Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina per saldo debitore di conto corrente;
- 5) Euro 85.239,18 quale debito residuo di mutuo ipotecario contratto in data 28.11.2006;
- 6) Euro 16.690,18 verso Prestitalia per debito residuo cessione del quinto del 20.05 2014;
- 7) Euro 5,462,55 verso Equitalia compreso di tutti gli oneri, interessi e sanzioni.

BENI O CREDITI

- 1) Il Debitore è proprietario per quote infinitesimali a volte di tanti pezzettini di terra che commercialmente hanno un valore insignificante (vedasi allegata relazione);
- 2) Il Debitore è in possesso di un reddito annuo di € 29.725,41

- 3) Non vi sono altri beni mobili o immobili , né mobili registrati che possano essere immessi nella procedura.
- 4) Si fa presente che il Debitore non ha proceduto ad atti di disposizione immobiliare nei precedenti cinque anni.
- f) A fronte del descritto scenario economico di cui al precedente punto e) il ricorrente Debitore ed il Gestore della Crisi, Dott.FULVI FIRMI, , hanno predisposto una proposta di accordo con i contenuti ed i requisiti richiesti ed ammessi dagli articoli 7 e 8 della L. 3/2012 proposta che prevede in sintesi il soddisfacimento dei debiti chirografari al 20% e di quelli privilegiati al 100%.
- g) In quelli privilegiati vi sono compresi i costi del Gestore della Crisi pari ad € 2.694,78 e quelli dell'Avv. PICCININI pari ad € 3.791,32. Dette somme per un totale di € 6.486,10 o la somma diversa che il Tribunale vorrà liquidare per la presente procedura, verrà coperto con parte della somma già versata dal GIANCRISTOFARO con assegno circolare di € 30.000,00 TRENTAMILA EURO= già nelle mani del gestore della crisi.
- h) Il Sig. GIANCRISTOFARO è anche proprietario di beni immobile così come si evince dall'allegata attestazione del Gestore cui ci riporta, ma su di essi non possiamo fare affidamento per il pagamento dei debiti, in quanto, sono in comunione con altri due coeredi, essendo pervenuti per successione. Inoltre tra di essi vi sono dei terreni di piccola estensione e non coltivati e pertanto, assolutamente inappetibili sul mercato.
- i) A fronte dunque di un monte debiti pari ad € 147.379,99 in essi compresi tutti i debiti sia privilegiati che chirografari, abbiamo un attivo che comprende

- € 30.000,00 diconsi euro TRENTAMILA= per assegno circolare messo già a disposizione del Gestore della Crisi;
- Messa a disposizione della somma di € 9.172,22 , credito vantato verso il Comune di Orsogna in esecuzione della sentenza n. 339/2018 del Tribunale di Lanciano.
- Messa a disposizione di una parte dello stipendio mensile per pagamento rateale. Lo stipendio mensile ammonta ad € 1500,00 . Tenuto conto delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia composta da n. e3 persone e che hanno una spesa mensile di € 300 per vitto; € 200 per utenze, ass. ; € 200,00 spese autovettura,(benzina, bollo, manutenzione); € 200,00 spese mediche; € abbigliamento e varie € 250,00, residuano libere per il pagamento rateale un massimo di € 350.00 mensili.

Il GIANCRISTOFARO si propone di pagare i privilegiati ed i cgirografari, con l'assegno di € 30.000,00 già posto a disposizione del Gestore e con la somma di € 9172,22 che deve versare il Comune di Orsogna per il titolo sopra indicato per poi finire di soddisfare i privilegiati al 100% ed i chirografari al 20%, con versamento di n. 60 rate di € 271,16 a partire dal primo mese utile dopo l'omologa dell'accordo e per i mesi a seguire. Tutto questo è meglio illustrato nell'attestazione del Gestore Dott.ssa FULVI FIRMI che si allega ed al quale ci si riporta.

- j) Presumibilmente il piano di riparto del presente accordo, raggiungerà anche il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti

TUTTO CIO'PREMESSO:

Il VCINCENZO GIANCRISTOFARO come sopra rapp. e difeso , sulla base della relazione che si allega a firma del Gestore della Crisi che in esso ha meglio illustrato il Piano secondo cui ripartire e nella misura in cui ripartire i debiti del Sig. GIANCRISTOFARO

CHIEDE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Lanciano

RITENUTI

Sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 7 , 8 e 9 L. 3/2012,

VOGLIA

Con decreto ex art. 10.1 L. 3/2012

FISSARE UDIENZA

Entro 60 giorni dal deposito della presente proposta ,

DISPONENDO

Ex art. 10.2 L 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'Organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità sino al momento con cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, il tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2.L.3/2012

Si producono:

- 1) Attestazione del Gestore della Crisi;

2) 2) Allegati alla stessa Attestazione, che documentano la situazione familiare ed economica sia nell'attivo che nel passivo del Giancristofaro.

Lanciano lì 4 Novembre 2019

Avv. Maria Grazia PICCININI

Attestazione di Conformità

La sottoscritta **Studio Legale Avv. Maria Grazia PICCININI** attesta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, che il file **ricorso Sovraindebitamento GIANCRISTOFARO_(06-11-2019_17-23).enc**, contenente la copia informatica del ricorso per la soluzione della crisi da sovraindebitamento di GIANCRISTOFARO Vincenzo, è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto.

Lanciano, 13/11/2019

PCCMGR57A50E435G/7430010005789536
G/743001000578953
6.+WApLJ00/65/
HkZ3Krh9XzNZUqM=

Firmato digitalmente da
PCCMGR57A50E435G/7430010005789536.
+WApLJ00/65/HkZ3Krh9XzNZUqM=
DN:
cn=PCCMGR57A50E435G/7430010005789536,
+WApLJ00/65/HkZ3Krh9XzNZUqM=,
serialNumber=IT.PCCMGR57A50E435G,
givenName=MARIA GRAZIA, sn=PCCININI,
o=Progetto CNS Arubapec/Unical,
ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2019.11.13 17:16:28 +01'00'